

Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile

La legislazione spagnola prevede requisiti formali aggiuntivi per gli accordi sulla scelta della legge applicabile in conformità con l'articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n° 1259/2010, in particolare: la scelta della legge applicabile deve essere fissata in un documento pubblico avente forza esecutiva (dinanzi a un notaio pubblico) o un «documento autentico» (un documento avente data e firma delle parti inequivocabile, anche senza la forma di uno strumento notarile).

Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento

Ai sensi della legislazione spagnola, i coniugi non possono scegliere la legge applicabile dinanzi all'organo giurisdizionale o nel corso del processo.

Ultimo aggiornamento: 12/03/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.